

DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2021

321/2021/R/EEL

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO, PREDISPOSTO DA TERNA S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 300/2017/R/EEL, RELATIVO AL PROGETTO PILOTA PER L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI "ESISTENTI" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/631, CONNESSI ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, AFFINCHÉ POSSANO EROGARE IL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DI TENSIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1168^a riunione del 27 luglio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2013/543 della Commissione Europea del 14 giugno 2013;
- il Regolamento (CE) 2015/1222 della Commissione Europea del 24 luglio 2015;
- il Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione Europea del 14 aprile 2016, cd. *Requirements for Generators* (di seguito: Regolamento RfG);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione Europea del 2 agosto 2017;
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione Europea del 23 novembre 2017;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e i suoi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come modificato e integrato (TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), di avvio di un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di

- dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall’Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea in materia in corso di evoluzione;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel) recante “Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo, tramite l’istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il balancing code europeo”;
 - la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 372/2017/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 583/2017/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 383/2018/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 384/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 384/2018/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 402/2018/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 422/2018/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 592/2018/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 675/2018/R/eel;
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2019-2021” (Quadro strategico 2019-2021);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 153/2020/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2020, 200/2020/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 579/2020/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 70/2021/R/eel;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2019, 322/2019/R/eel;
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 3 giugno 2020, 201/2020/R/eel;
 - il comunicato dell’Autorità del 13 febbraio 2019, recante chiarimenti in merito alla classificazione degli impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti di produzione esistenti ai sensi e per gli effetti del Regolamento RfG (di seguito: comunicato del 13 febbraio 2019);
 - il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
 - la lettera trasmessa da Terna all’Autorità, in data 15 luglio 2021, recante il regolamento del progetto pilota per l’adeguamento di impianti “esistenti” ai sensi del Regolamento RfG, connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale, affinché possano erogare il servizio di regolazione di tensione (di seguito: lettera 15 luglio 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 393/2015/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento; in tale procedimento sono confluiti anche tutte le

attività e i provvedimenti finalizzati all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14, per la parte relativa al dispacciamento elettrico;

- con la deliberazione 300/2017/R/eel, nell'ambito del percorso per la riforma organica del dispacciamento e la redazione del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), l'Autorità ha previsto una prima apertura di MSD, tramite progetti pilota, per consentire di acquisire elementi utili per la suddetta riforma e per rendere disponibili, fin da subito, nuove risorse di dispacciamento;
- ai fini della definizione di progetti pilota ai sensi della deliberazione 300/2017/R/eel occorre tenere conto di quanto segue:
 - a. *definizione dei progetti:*
 - i. sono individuati da Terna e devono prevedere il coinvolgimento di operatori individuati sulla base di clausole non discriminatorie che consentano la più ampia partecipazione possibile;
 - ii. sono sottoposti da Terna a consultazione preventiva con gli operatori; la consultazione deve recare il regolamento secondo il quale sarà gestito il progetto pilota (inclusivo dei requisiti tecnici e delle modalità per la richiesta di abilitazione delle nuove risorse a MSD) e una relazione tecnica che illustri il progetto e motivi tutte le scelte effettuate;
 - iii. sono infine inviati da Terna all'Autorità per l'approvazione, corredati dalla versione definitiva del regolamento, dalle tempistiche di esecuzione, nonché dalle osservazioni pervenute da parte degli operatori durante la consultazione;
 - iv. l'Autorità si esprime entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, prorogabili nel caso in cui siano richieste integrazioni;
 - b. *unità ammesse alla sperimentazione:*
 - i. unità di produzione (di seguito: UP) non già abilitate (rilevanti e non rilevanti), inclusi i sistemi di accumulo (che sono equiparati alle unità di produzione come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel);
 - ii. sistemi di accumulo in abbinamento a unità di produzione abilitate alla partecipazione a MSD al fine di ottimizzare la fornitura di risorse per il dispacciamento;
 - iii. unità di consumo (di seguito: UC) non rientranti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico;
 - c. *obiettivi dei progetti pilota:* la sperimentazione de:
 - i. la partecipazione al MSD delle unità di cui al punto b.;
 - ii. le modalità di aggregazione, ai fini della partecipazione a MSD, delle unità di cui al punto b.;
 - iii. le modalità per la remunerazione dei servizi ancillari attualmente non remunerati esplicitamente (ad esempio, la regolazione di tensione);
 - iv. forme di approvvigionamento a termine delle risorse per il dispacciamento, da espletare secondo procedure concorrenziali;
 - v. qualunque altro aspetto che Terna ritenga utile sperimentare, fornendone adeguata motivazione, previa approvazione dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Regolamento RfG istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica al sistema interconnesso, con particolare riferimento ai gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione offshore. Esso contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema elettrico e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea;
- il Regolamento RfG, obbligatorio in ciascuno degli Stati membri, prevede, per quanto qui rileva:
 - d. *tempistiche*: è entrato in vigore il 17 maggio 2016 e trova applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019;
 - e. *ambito di applicazione*: i “nuovi” gruppi di generazione (Articolo 3) oppure, su proposta del *Transmission System Operator* (TSO) all'Autorità interessata, i gruppi di generazione “esistenti”. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'articolo 4, comma 3, prevede che il TSO debba eseguire un'analisi costi-benefici quantitativa accurata e trasparente, in conformità agli articoli 38 e 39 del medesimo regolamento. Per gruppo “esistente” si intende (articolo 4, paragrafo 2) un gruppo di generazione:
 - già connesso alla rete alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso; oppure
 - il cui titolare abbia concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro due anni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso (17 maggio 2018). Il titolare dell'impianto di generazione è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso;
- per quanto qui rileva, il Regolamento RfG prevede che i “nuovi” gruppi di generazione debbano essere tecnicamente in grado di regolare la tensione;
- l'Autorità, con le deliberazioni 384/2018/R/eel e 592/2018/R/eel, ha verificato positivamente le proposte di modifica al Codice di rete presentate da Terna al fine di adeguare le prescrizioni ivi contenute al Regolamento RfG, chiarendo l'ambito di applicazione delle prescrizioni sia in relazione ai “nuovi” gruppi di generazione sia in relazione ai gruppi di generazione “esistenti” che sono oggetto di modifiche significative, rifacimenti parziali o totali. Inoltre, l'Autorità ha previsto che gli impianti di produzione di energia elettrica già in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 384/2018/R/eel (13 luglio 2018) siano classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del medesimo Regolamento RfG senza effettuare ulteriori verifiche, in quanto è possibile affermare con ragionevole certezza che la conclusione del contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali sia avvenuta entro il 17 maggio 2018;

- l’Autorità, in relazione alla classificazione degli impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti “esistenti” ai sensi e per gli effetti del Regolamento RfG, con il comunicato del 13 febbraio 2019 ha:
 - evidenziato che la scadenza del 17 novembre 2018, prevista dal medesimo Regolamento RfG, entro cui trasmettere i contratti al pertinente gestore di sistema e a Terna, è da considerarsi non vincolante, come condiviso nell’ambito del tavolo tecnico, composto dalle Autorità di regolazione europee, competente per le valutazioni sull’implementazione del Regolamento RfG;
 - evidenziato che rimane vincolante, per la classificazione come impianto “esistente”, la scadenza del 17 maggio 2018 entro la quale occorre avere perfezionato il contratto finale e vincolante per l’acquisto dei macchinari di generazione principali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la lettera del 15 luglio 2021, Terna, in linea con quanto previsto dalla deliberazione 300/2017/R/eel e precedentemente richiamato (*punto a.*), ha trasmesso all’Autorità la documentazione relativa a un progetto pilota per l’adeguamento di impianti “esistenti” ai sensi del Regolamento RfG, connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: RTN), affinché possano erogare il servizio di regolazione di tensione, aggiornata a seguito di apposita consultazione, nonché le osservazioni formulate dagli operatori nell’ambito della consultazione;
- la documentazione relativa al progetto pilota di cui al precedente punto consiste nel regolamento recante le modalità per la partecipazione alla fornitura del servizio di regolazione di tensione tramite impianti connessi alla RTN a seguito di adeguamenti impiantistici, comprensivo di tre allegati (richiesta di partecipazione al progetto pilota; contratto standard per la fornitura del servizio di regolazione di tensione; requisiti tecnici per la partecipazione al progetto pilota);
- la proposta di Terna è finalizzata a verificare la pluralità delle soluzioni tecnologiche esistenti ai fini della regolazione di tensione, a testare l’efficacia e l’affidabilità di tecnologie (anche basate su una fonte primaria di natura aleatoria) attualmente escluse dal servizio di regolazione di tensione, previo adeguamento impiantistico ai requisiti previsti nel Codice di Rete, nonché a raccogliere elementi utili ai fini dell’implementazione della precedentemente richiamata analisi costi-benefici prevista dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento RfG (*punto e.*);
- pertanto, in linea con quanto previsto dalla deliberazione 300/2017/R/eel (*punto b.*) e per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, del Regolamento RfG (*punto e.*), la proposta di Terna prevede che possano partecipare al progetto pilota i titolari, o i soggetti da questi delegati, degli impianti di produzione esistenti ai sensi del Regolamento RfG:
 - appartenenti alle seguenti categorie impiantistiche:
 - parchi *inverter-based* (cioè impianti eolici e fotovoltaici);
 - impianti con gruppi di generazione sincroni non già abilitati alla fornitura del servizio di regolazione di tensione;

- dotati, o che intendono dotarsi, di sistemi di regolazione conformi a quanto puntualmente indicato da Terna nell’Allegato 3 allo schema di regolamento del progetto pilota;
 - aventi una potenza installata inferiore a 150 MW o privi di generatori con potenza nominale pari o superiore a 100 MVA (cioè per i quali il Codice di rete non prevede già l’obbligo di regolazione della tensione);
 - la proposta di Terna prevede che le risorse siano selezionate tramite una procedura concorsuale e contrattualizzate a termine. La procedura per l’approvvigionamento a termine prevede che:
 - siano identificate le seguenti porzioni di rete elettrica per le quali Terna definisce il fabbisogno (in MVar) approvvigionabile (di seguito: aree di assegnazione):
 - Area 1, costituita dalle province di Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia;
 - Area 2, costituita dalle province di L’Aquila, Rieti, Roma, Viterbo, Grosseto e Terni;
 - Area 3, costituita dalle province di Chieti, Pescara, Campobasso, Bari, Barletta-Adria-Trani e Foggia;
 - Area 4, costituita dalle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Frosinone, Latina e Isernia;
 - Area 5, costituita dalle province della Sicilia;
 - Area 6, costituita dalle province della Sardegna;
 - il fabbisogno sia distinto per ciascuna area di assegnazione e categoria impiantistica e pari a:
 - Area 1: 30 MVar per gli impianti sincroni e 170 MVar per gli impianti inverter-based;
 - Area 2: 170 MVar per gli impianti sincroni e 30 MVar per gli impianti inverter-based;
 - Area 3: 30 MVar per gli impianti sincroni e 170 MVar per gli impianti inverter-based;
 - Area 4: 50 MVar per gli impianti sincroni e 150 MVar per gli impianti inverter-based;
 - Area 5: 30 MVar per gli impianti sincroni e 170 MVar per gli impianti inverter-based;
 - Area 6: 10 MVar per gli impianti sincroni e 100 MVar per gli impianti inverter-based.
- Il fabbisogno, per ciascuna area d’assegnazione e ciascuna categoria impiantistica, è stato definito sulla base della consistenza dei quantitativi adeguabili in ciascuna area, in modo tale da permettere che la sperimentazione sia significativa in aree dove il contributo è stato ritenuto efficace per le regolazioni e le esigenze del sistema e da garantire un esito concorrenziale delle procedure concorsuali;
- i soggetti che richiedono la qualificazione possano presentare un’offerta contenente la capacità offerta (in MVar), il prezzo offerto (in €/MVar/anno) e

- la data di avvio della fornitura (pari a 12 o 15 mesi dopo la data di svolgimento della procedura concorsuale);
- la capacità offerta di cui al precedente alinea sia compresa tra:
 - una capacità minima pari al minore tra 5 MVAR e il 25% della potenza nominale dell'impianto (in MVAR) in caso di impianti sincroni, 3 MVAR e il 20% della potenza nominale dell'impianto (in MVAR) in caso di impianti inverter-based;
 - una capacità massima qualificata, pari al minimo tra il valore di massima potenza in sotto-eccitazione e il valore di massima potenza in sovra-eccitazione che, a seguito di adeguamento impiantistico, l'impianto è in grado di fornire;
 - il periodo di consegna sia pari a 39 mesi nel caso in cui la fornitura del servizio avvenga a partire dal dodicesimo mese successivo al mese di svolgimento della procedura, oppure 36 mesi nel caso in cui la fornitura del servizio avvenga a partire dal quindicesimo mese successivo al mese di svolgimento della procedura;
 - i richiedenti siano selezionati sulla base di procedure concorsuali, di tipo *pay as bid*, escludendo le offerte caratterizzate da un prezzo superiore rispetto ad un prezzo di riserva definito da Terna. Quest'ultimo non viene reso pubblico affinché le offerte presentate siano con maggiore probabilità aderenti ai costi di adeguamento degli impianti (una delle finalità del progetto pilota è, infatti, quella di raccogliere dati e informazioni in merito ai costi di adeguamento degli impianti esistenti, da confrontare con i benefici sistemici che derivano dall'adeguamento);
 - Terna accetti le offerte per l'intero ammontare della capacità offerta, anche nel caso in cui tale accettazione comporti il superamento del fabbisogno, a condizione che l'importo complessivo da riconoscere ai soggetti selezionati (pari al prodotto tra il prezzo offerto e la capacità offerta) sia non superiore al controvalore limite (definito come il prodotto tra l'intera capacità accettata da Terna nell'ambito della procedura concorsuale e il prezzo di riserva). In caso contrario l'intera ultima offerta non viene selezionata;
 - qualora vi siano più offerte caratterizzate dal medesimo prezzo offerto e le relative capacità offerte determinino complessivamente il superamento del fabbisogno, Terna selezioni prioritariamente le offerte che consentono di non superare il controvalore limite e, a seguire, le offerte in cui i soggetti richiedenti abbiano indicata come data di avvio della fornitura 12 mesi dopo lo svolgimento della procedura concorsuale e, infine, quelle che massimizzano i quantitativi accettati;
 - il contratto che deriva dalla procedura per l'approvvigionamento a termine prevede che:
 - i soggetti assegnatari si impegnino a fornire una regolazione di tensione continua mediante assorbimento o immissione di potenza reattiva per un valore non inferiore alla capacità impegnata (cioè la capacità selezionata in esito alla procedura concorsuale);

- per ciascuna unità selezionata, Terna determini la disponibilità effettiva mensile, pari al rapporto tra i numeri di quarti d’ora in cui l’impianto risulta disponibile nel mese e il numero di quarti d’ora appartenenti al mese stesso. Più nel dettaglio, per ciascun quarto d’ora, Terna considera un impianto disponibile quando la capacità disponibile in MVAr risulti non inferiore alla capacità impegnata in MVAr per almeno l’80% dei secondi appartenenti al quarto d’ora in esame (sono fatti salvi i casi di manutenzione programmata o i casi in cui sussistono diversi ordini di dispacciamento impartiti da Terna che non consentono di rispettare tale condizione);
- Terna corrisponda al soggetto assegnatario un premio mensile pari a:
 - zero, nel caso in cui la richiamata disponibilità effettiva mensile sia inferiore alla prima soglia (pari a 10% per impianti solari, 20% per impianti eolici e 14% per impianti sincroni);
 - il prodotto tra il corrispettivo fisso mensile (cioè il prodotto tra il corrispettivo fisso annuo risultante dalla procedura concorsuale, espresso in €/MVAr/anno, ripartito su base mensile e la capacità impegnata) e un fattore correttivo che varia linearmente tra 0 e 1, nel caso in cui la richiamata disponibilità effettiva mensile sia compresa tra la prima e la seconda soglia (quest’ultima pari a 35% per impianti solari, 70% per impianti eolici e 50% per impianti sincroni);
 - il corrispettivo fisso mensile, nel caso in cui la richiamata disponibilità effettiva mensile sia compresa tra la seconda e la terza soglia (quest’ultima pari al 98% per tutte le tipologie impiantistiche);
 - il corrispettivo fisso mensile maggiorato del 50% nel caso in cui la richiamata disponibilità effettiva mensile sia superiore alla terza soglia.

RITENUTO CHE:

- la proposta di Terna sia coerente con quanto disposto dalla deliberazione 300/2017/R/eel e sia utile per le finalità di cui al Regolamento RfG (in particolare, al fine di raccogliere gli elementi necessari per l’analisi costi-benefici in conformità agli articoli 38 e 39 del Regolamento RfG, prodromica all’eventuale estensione, agli impianti esistenti ai sensi del medesimo regolamento, dell’obbligo di essere tecnicamente in grado di regolare la tensione);
- sia opportuno approvare il regolamento recante le modalità per la partecipazione alla fornitura del servizio di regolazione di tensione tramite impianti connessi alla RTN a seguito dell’adeguamento di impianti “esistenti” ai sensi del Regolamento RfG, comprensivo dei relativi allegati, come trasmesso da Terna all’Autorità con la lettera del 15 luglio 2021

DELIBERA

1. di approvare il regolamento recante le modalità per la partecipazione alla fornitura del servizio di regolazione di tensione tramite impianti connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale a seguito dell'adeguamento di impianti "esistenti" ai sensi del Regolamento RfG, comprensivo dei relativi allegati, come trasmesso da Terna S.p.A. all'Autorità con la lettera del 15 luglio 2021;
2. di prevedere che Terna S.p.A. pubblichi sul proprio sito internet il regolamento di cui al punto 1, comprensivo di tutti gli allegati che lo compongono;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;
4. di pubblicare il presente sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini